

**SOGEFI S.p.A. - PROCEDURA INTERNA IN MATERIA DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Indice

1. Premessa
2. Informazioni da fornire al mercato
3. Obbligo di riservatezza
4. Procedura sull'utilizzo del ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata
5. Campo di applicazione
6. Diffusione dei comunicati stampa
7. Incontri con operatori di mercato, interviste e dichiarazioni rese ai *mass media*

Allegato

Allegato 1- Normativa di riferimento

1. Premessa

La presente procedura (di seguito la "Procedura") regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di SOGEFI S.p.A. (di seguito anche "SOGEFI" o la "Società"), e delle società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (di seguito anche il "Gruppo"), così come previsto dalla normativa di riferimento (Allegato 1).

La Società, in data 25 luglio 2016, in ottemperanza al Regolamento UE n. 596/2014 (di seguito "MAR"), ha adeguato alla nuova normativa il "*Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*", ha nominato un preposto alla tenuta e alla gestione di tale registro ed ha aggiornato la procedura di comunicazione delle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari della Società da parte dei c.d. soggetti rilevanti.

Si è pertanto predisposta una nuova versione del "*Codice di comportamento in materia di internal dealing e del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*" (di seguito definito il "Codice"), in sostituzione di quello adottato dalla Società nell'anno 2006.

Il Codice costituisce parte integrante della presente Procedura.

Il criterio applicativo 1.C.1 j) del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotti, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

La Società e il Gruppo si attengono alle disposizioni normative e regolamentari di Consob e Borsa Italiana applicabili in materia di diffusione delle informazioni regolamentate e privilegiate. Per una specifica identificazione di "Informazione Privilegiata", di "Strumenti Finanziari" nonché di "Soggetti Rilevanti" si rinvia alle definizioni indicate nel Codice.

La Procedura e il Codice integrano il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 costituendo uno strumento di controllo diretto a prevenire la formazione e l'attuazione dei reati ivi previsti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato si riservano esplicitamente il potere di apportare alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge.

2. Informazioni da fornire al mercato

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli emittenti quotati di comunicare alla Consob, all'organo di gestione dei mercati regolamentati in cui gli strumenti finanziari dagli stessi emessi sono quotati (Borsa Italiana S.p.A) e al pubblico, quelle informazioni privilegiate, la cui conoscenza potrebbe incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari stessi e quindi sul livello della loro domanda e offerta e pertanto sul prezzo. A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni privilegiate.

Sulla base di quanto sopra esposto l'Amministratore Delegato, anche su sollecitazione delle funzioni aziendali coinvolte di volta in volta, identificherà gli eventi, i complessi di circostanze e i dati che potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari, e che pertanto, potrebbero essere considerati "informazioni privilegiate".

Gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico è informato senza indugio del verificarsi di una circostanza o evento ovvero di un complesso di circostanze o di eventi, divenuti sufficientemente specifici e di cui è ragionevolmente certo il loro verificarsi, sebbene non ancora formalizzati.

La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate avviene tramite comunicati, i quali devono contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti e non fare riferimento a contenuti di natura promozionale o di *marketing* che possano risultare fuorvianti.

La Società è inoltre tenuta alla diffusione di comunicati anche qualora vi siano segnali sufficientemente precisi che facciano presumere che non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Nel caso di richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Consob o Borsa Italiana, anche con riferimento a cd. *rumours* riguardanti la Società e/o il Gruppo, la Società provvede alla disamina della situazione se del caso anche interloquendo con Consob e Borsa Italiana prima dell'eventuale pubblicazione di un comunicato stampa.

3. Obbligo di riservatezza

In conformità a quanto previsto dal Codice Etico, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di SOGEFI e delle sue controllate ed i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, sono tenuti a (i) non rivelare a terzi o diffondere o utilizzare informazioni e dati riservati relativi alla Società o al Gruppo di cui siano venuti a conoscenza, se non nell'espletamento del proprio incarico o funzione, assicurandosi che tali soggetti terzi siano tenuti per legge, regolamento, statuto o contratto a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti; e (ii) informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di qualsivoglia atto o fatto che possa rappresentare una possibile o potenziale violazione degli obblighi di riservatezza di cui abbia avuto conoscenza.

Tali informazioni, che potrebbero avere o assumere la natura di informazioni privilegiate, dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

4. Procedura sull'utilizzo del ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata

Ai sensi dell'art. 17, par. 4, del Regolamento MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai "legittimi interessi" di cui alla lettera a) che precede, il Regolamento MAR precisa che *"ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:*

- *negoiazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;*
- *decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico".*

Come indicato nella definizione di Informazione Privilegiata, nell'eventualità in cui la realizzazione di una particolare circostanza (o evento futuro) necessiti di un processo prolungato per concretizzarsi, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso e originare una Informazione Privilegiata nel caso in cui, oltre alla caratteristica della precisione, si sostanzino anche le altre tre caratteristiche tipiche dell'Informazione Privilegiata.

Tuttavia, conformemente al citato art. 17, par. 4, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate anche relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Si precisa che l'informativa contabile periodica è da considerarsi Informazione Privilegiata qualora presenti un "rilevante scostamento" dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati quantitativi in precedenza messi a disposizione del pubblico.

Il Dirigente preposto ex art. 154 bis valuta la sussistenza dei presupposti per utilizzare la procedura del ritardo e, attestato il rispetto delle tre condizioni che lo legittimano, comunica al Presidente e all'Amministratore Delegato la decisione di avvalersi della procedura del ritardo. Il Presidente e l'Amministratore Delegato decideranno se procedere con l'utilizzo della procedura del ritardo.

5. Campo di applicazione

La presente Procedura si applica – per quanto di rispettiva competenza – agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori esterni di SOGEFI e delle società del Gruppo da essa controllate che, per ruolo o per attività/progetti, accedono e/o gestiscono informazioni privilegiate o che potrebbero diventare tali.

A tal fine, la Società – anche attraverso l'organo amministrativo – impartisce alle proprie controllate le istruzioni necessarie a garantire il rispetto degli obblighi contenuti nella presente Procedura.

L'applicazione di tale Procedura è determinata dall'emanazione di provvedimenti di legge e regolamentari per cui le norme nella stessa indicate sono, per la maggior parte, norme di legge autonomamente sanzionate dallo Stato.

Ciò non toglie che i dipendenti che non la osservino saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di legge e del vigente CCNL, trattandosi di gravissima mancanza e violazione degli obblighi assunti nei confronti della Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società – salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine, e di attivare eventuali altre azioni a propria tutela – si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il rapporto in essere.

6. Diffusione dei comunicati stampa

In presenza di un evento o circostanza ovvero di eventi o di un complesso di circostanze che configurano una informazione privilegiata suscettibile di influenzare il prezzo delle azioni di SOGEFI, le funzioni competenti della Società trasmettono la bozza del comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato/Direttore Generale con congruo anticipo rispetto alla prevista data di diffusione in modo da consentire le valutazioni di competenza in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Nel caso in cui il comunicato comporti la divulgazione dei dati economico-finanziari periodici, di dati previsionali, e/o obiettivi quantitativi, esso è sottoposto al preventivo controllo della Direzione Amministrativa e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Tuttavia, nel caso in cui si debba procedere alla divulgazione di dati economico-finanziari periodici, di dati previsionali, e/o obiettivi quantitativi il processo di approvazione potrà

intendersi concluso – e, quindi, l’informativa suscettibile di divulgazione a terzi – soltanto a seguito dell’esame preventivo, discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Una volta ottenute le dovute approvazioni, il comunicato, nelle versioni in italiano e in inglese, è inviato ai Consiglieri di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Contestualmente viene diffuso al pubblico ed inviato a Consob e alla Borsa Italiana tramite SDIR–NIS con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari applicabili, con particolare riferimento alla diffusione a mercato aperto. Tale comunicato viene altresì pubblicato sul sito istituzionale www.sogefigroup.com, dove viene mantenuto disponibile per almeno 10 anni.

A seguito della conferma di avvenuta diffusione con le modalità di cui sopra, la Direzione Comunicazione di CIR procede all’invio del comunicato, tramite messaggio di posta elettronica, ad una *mailing list* di giornalisti specializzati nel settore economico-finanziario, l’*Investor Relation* procede all’invio del comunicato, tramite messaggio di posta elettronica, ad una *mailing list* di analisti/investitori istituzionali ed altri operatori nonché al caricamento, tramite le funzioni interne preposte, sul sito istituzionale della Società.

L’informativa sui principali eventi societari, quali adunanze consiliari programmate per l’approvazione delle situazioni contabili infrannuali, del bilancio, della distribuzione dei dividendi, nonché la data delle adunanze assembleari viene effettuata entro trenta giorni dal termine dell’esercizio precedente; ogni variazione nelle date programmate verrà tempestivamente comunicata a Consob, Borsa Italiana ed al mercato.

Nel sito istituzionale della Società – in apposite sezioni rivolte agli analisti/investitori istituzionali e agli azionisti– sono raccolte, oltre ai comunicati stampa, le informazioni economico finanziarie, i documenti societari, le presentazioni alla comunità finanziaria, i documenti informativi etc., concernenti informazioni privilegiate. La citata documentazione viene pubblicata sul sito solo dopo che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ed è curata dalla Direzione Amministrativa e dall’*Investor Relation*.

7. Incontri con operatori di mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media

Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, dovrà verificare che la documentazione messa a disposizione contenga informazioni già diffuse al pubblico.

Fermo restando i poteri delegati e di rappresentanza legale, i rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alla funzione Direzione Comunicazione di CIR.

È fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a rappresentanti dei mass media o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come informazioni privilegiate, se tali informazioni non sono state prima diffuse al pubblico.

Allegato 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente in materia di informazione societaria fa riferimento a:

- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “*Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria*” ss.ii.mm. (“TUF”);
- Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 ss.ii.mm. (“Regolamento Emittenti”);
- Regolamento (UE) n. 596/2014 (“Regolamento MAR”) relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016;
- D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica*” e ss.ii.mm.

Il quadro regolamentare interno in materia di Informazione Privilegiata è composto da:

- Codice di Autodisciplina di Sogefi S.p.A.;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo, ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;
- Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* e del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate..